



BANCA POPOLARE DI MILANO

**COMUNICATO STAMPA**

- **PATTO PARASOCIALE CON FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA**
- **PRECISAZIONI SULL'INCORPORAZIONE DELLA CONTROLLATA WEBANK**

Con riferimento al patto parasociale stipulato in data 9 settembre 2011 da Banca Popolare di Milano ("BPM") e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ("Fondazione"), come successivamente modificato, e nel richiamare quanto comunicato al mercato lo scorso 28 febbraio, si rende noto che in data odierna BPM e Fondazione, nel condividere l'opportunità di procedere alla revisione delle pattuizioni in essere anche alla luce del mutato contesto normativo e del processo di evoluzione dell'assetto di governo societario del Gruppo BPM, hanno di comune accordo stabilito che – anche ai fini del rinnovo delle vigenti pattuizioni in scadenza il 9 settembre 2014 – il predetto patto parasociale resterà in vigore sino al 31 dicembre 2015.

In particolare, con l'odierno accordo, BPM e Fondazione hanno reciprocamente rinunciato a esercitare la facoltà di disdetta originariamente prevista dal patto e hanno altresì modificato la durata dello stesso, prevedendo, come dianzi detto, che il patto rimarrà efficace sino al 31 dicembre 2015, con esclusione di clausole di rinnovo automatico successivo a tale scadenza.

L'estratto del patto, nella versione modificata, è pubblicato – ai sensi di legge – sul sito internet [www.gruppobpm.it](http://www.gruppobpm.it), sezione Governance, Patti parasociali.

\* \* \*

Con riferimento alla fusione per incorporazione della controllata Webank S.p.A. ("Webank") in BPM e a integrazione di quanto già comunicato al mercato in data 17 giugno 2014, si precisa quanto segue.

L'operazione di fusione in parola si configura come operazione con parte correlata ai sensi della Delibera Consob n. 17221/10 (il "Regolamento OPC Consob") e della relativa normativa aziendale adottata dalla Banca (disponibile sul sito internet [www.gruppobpm.it](http://www.gruppobpm.it), sezione Governance,



BANCA POPOLARE DI MILANO

Documenti societari), in quanto BPM detiene il controllo totalitario della banca incorporanda.

Si informa altresì che - ai fini della richiamata normativa Consob - la Fusione è qualificabile come operazione "di maggiore rilevanza" e che, non sussistendo nella controllata Webank interessi significativi di altre parti correlate, ha trovato applicazione la facoltà di esenzione prevista dall'articolo 14 del Regolamento OPC Consob, come richiamato nella suddetta normativa aziendale in argomento.

*Milano, 25 giugno 2014*